

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1751

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto col Ministro dell'interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

e col Ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2007

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Analisi tecnico normativa	»	18
Analisi dell’impatto della regolamentazione	»	20
Disegno di legge	»	22
Testo della Convenzione in lingua ufficiale e facente fede ...	»	24

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione con i Paesi dell'area mediterranea, perseguita dall'Italia con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità.

Con tale Convenzione i rapporti italo-algerini nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti.

L'ampiezza degli intenti è manifestata dalle norme generali, ove le Parti si impegnano a prestare l'assistenza più ampia.

L'assistenza riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati ed imputati, le attività di acquisizione documentale, l'esame dei testimoni anche detenuti e le informazioni di carattere penale.

Le Parti si impegnano a collaborare senza indugio secondo le regole processuali della Parte richiesta; particolari prescrizioni possono essere domandate dalla parte richiedente; una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione degli atti e per la comparizione delle persone; è altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, in conformità ai canoni pattizi internazionali, dalla Parte richiesta.

Intensa collaborazione è prevista per lo scambio di informazioni attraverso l'invio annuale delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte, che risiedono nel proprio territorio, e delle notizie del casellario giudiziale.

RELAZIONE TECNICA

SEZIONE I

DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA:

- SU INIZIATIVA GOVERNATIVA
 INIZIALE SU RICHIESTA PARLAMENTARE
 INTEGRATIVA (SU EMENDAMENTO)
 SU TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
 SU TESTO APPROVATO DAL SENATO

A) Titolo del provvedimento:

DDL concernente: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003".

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri
Amministrazione competente	Ministero della Giustizia

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			



E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:

PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE

1. Art. 15 comma.....
2. Art.... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art. ... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art.....comma.....

PER LA COPERTURA:

1. Art. 3 comma 1
2. Art.....comma.....

PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:

1. Art. / comma /
2. Art..... comma.....

F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----



SEZIONEH

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A) Descrizione sintetica dell' Articolo n. 15

- Spese di trasferimento dei detenuti, perizie, spese per testimoni o periti.

B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

SI	
----	--

C) Quantificazione degli effetti finanziari

C.1) **Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.**

Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei Prezzi - tipo vigenti; compensi, indennità e spese per traduzioni stabiliti in modo forfettario; diaria in base al D.M. 2003, leggi indicate in Appendice e legge n. 248/06.

C.2) **Metodologia di calcolo.**

Calcoli logico-matematico secondo i dati forniti dal Ministero competente.

c/o

C.3) **Altre modalità di quantificazione e di valutazione.**

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.



SEZIONE III
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE

PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)	-24.100	-24.100	-24.100

MODALITÀ DI COPERTURA:

A) Fondi speciali

- Tabella A Ministero Affari Esteri	24.100	24.100	24.100
Ministero			
- Tabella B Ministero			
Ministero			
Totale fondi speciali	24.100	24.100	24.100

B) Riduzione di autorizzazioni di spesa

-Legge..... articolo comma.....			
-Legge..... articolo comma.....			
-Legge..... articolo comma.....			
Totale riduzione autorizzazioni di spesa			

C) Nuove o maggiori entrate

-Legge..... articolo..... comma.....			
-Legge..... articolo comma.....			
-Legge..... articolo comma.....			
Totale nuove o maggiori entrate			

TOTALE COPERTURA (A+B+C)	24.100	24.100	24.100
---------------------------------	---------------	---------------	---------------



**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)			
MODALITÀ DI COPERTURA:			
A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato			
B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente			
-			
-			
Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente			
C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente			
-			
-			
Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente			
TOTALE COPERTURA (A+B+C)			



SEZIONE IV

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

(Amministrazione proponente)

Ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni ed integrazioni.

Descrizione sintetica

.....
.....
.....
.....
.....



V

EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGPB)

	Anno 2007	Anno 2008	Anno 2009
Saldo netto da finanziare	/	/	/
Fabbisogno di cassa del settore statale	/	/	/
Indebitamento netto	/	/	/

ote:



Al fine di determinare gli oneri concernenti l'applicazione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare e per fornire una stima, sia pure approssimativa, dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di autorizzazione all'esecuzione di rogatorie ed estradizioni attive nei confronti del Governo della Repubblica algerina pervenute nell'ultimo quinquennio.

L'esiguità di casi di estradizioni attive (numero 1 annuo), nonché di casi di rogatorie rilevati (numero 5), comparizioni di testimoni o periti richiesti dallo Stato italiano, traduzioni di documenti o atti, porta a prevedere un modesto volume di collaborazioni giudiziarie annue tra l'Italia e l'Algeria.

Ciò posto, gli oneri derivanti dalla Convenzione sono i seguenti:

Articolo 15:

Per quanto riguarda il trasferimento dei detenuti vengono previsti due accompagnatori a persona con una permanenza ad Algeri di due giorni; la relativa spesa è così quantificabile:

biglietto aereo Roma-Algeri solo andata (euro 500 x 1 detenuto)	euro	500
Spese di missione: pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 2 giorni)	»	600
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 115; l'importo di euro 115 è ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 77 + euro 30 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 107 x 2 persone x 2 giorni)	»	428
Spese di viaggio: biglietto aereo andata-ritorno Roma-Algeri (euro 1.000 x 2 persone) =	»	2.000

Le spese annue riferite alle rogatorie (n. 5 all'anno) potranno essere così quantificate:

spese di viaggio e soggiorno:

considerando Algeri come destinazione tipo, con una permanenza in detta città di un giorno ed in base al precedente calcolo della missione si può ipotizzare una spesa di euro 2.514 a rogatoria, pertanto si avrà un onere annuo di euro 12.570.

euro	12.570
------	--------

spese per compensi ed indennità per testimoni e periti euro 5.000.

»	5.000
---	-------

spese per interprete per traduzione degli atti euro 3.000.

»	3.000
---	-------

Totale onere (articolo 15)	Euro	24.098
----------------------------	------	--------

In cifra tonda	Euro	24.100
----------------	------	--------

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia ammonta ad euro 24.100.

Si fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente ai detenuti, ai funzionari, alle rogatorie, alla durata delle riunioni, ai compensi, alle indennità ed alle spese per traduzioni, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

Si evidenzia, infine, che il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per cento l'importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

*Aspetti tecnico-normativi:**a) Necessità dell'intervento normativo.*

La Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale è volta ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e la Repubblica algerina democratica e popolare.

L'esigenza di pervenire alla conclusione di tale Convenzione trae origine dall'intensificarsi dei rapporti tra i due Paesi, oltre che dagli accentuati flussi migratori. In conseguenza di ciò, risulta sempre più frequente il caso in cui la giustizia di uno dei due Paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell'altro.

Il mancato riferimento esplicito - quale condizione impeditiva - alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte, è compensato dal più ampio richiamo alla contrarietà della domanda di assistenza ai principi fondamentali dello Stato richiesto.

Significativo è l'ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell'articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.

Il testo predisposto appare, pertanto, del tutto coerente con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale.

b) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.

L'Accordo non presenta, in linea di principio, aspetti idonei ad incidere sull'esistente quadro normativo vigente.

*c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**d) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

L'Accordo, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

- f) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

L'Accordo ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

- a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'Accordo non presenta peculiarità, definizioni in quanto ispirato alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata ai sensi della legge 23 febbraio 1961, n. 215, di cui permea i concetti fondamentali.

- b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

Non figurano nel progetto riferimenti normativi.

- c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Tenuto conto del tipo di atto in considerazione, non vi sono ricorsi alla tecnica della novella.

- d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

- a) *Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.*

Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni dell'Accordo, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall'articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie. Pertanto sono chiamate direttamente in causa l'amministrazione della giustizia e le autorità giudiziarie competenti.

- b) *Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.*

L'Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.

- c) *Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.*

L'obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate.

Quello specifico immediato è prestare la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali.

- d) *Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.*

In considerazione della natura dell'intervento normativo e dell'ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l'attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l'attuale quadro organizzativo.

e) *Aree di criticità*

Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.

f) *Opzioni alternative alla regolazione e opzioni rogatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.*

Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell'intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.

g) *Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.*

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto disposto dalla stessa Convenzione all'articolo 16, oltre che di quanto previsto dall'articolo 80 della Costituzione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

CONVENZIONE
IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE
TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA REPUBBLICA ALGERINA DEMOCRATICA E
POPOLARE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica
Algerina Democratica e Popolare, di seguito denominati "le Parti",

DESIDERANDO rafforzare la loro cooperazione nel campo della assistenza
giudiziaria in materia penale,

HANNO CONVENUTO quanto segue:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Obbligo dell'assistenza

1. Ciascuna Parte si impegna a prestare all'altra Parte, in conformità con le disposizioni della presente Convenzione, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall'articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta.
2. L'assistenza non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l'esecuzione di pene o misure sanzionatorie.



Articolo 2

Rifiuto dell'assistenza

1. L'assistenza è rifiutata:

- a) se gli atti richiesti non sono consentiti dalla legge della Parte richiesta o sono contrari ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico di tale Parte;
- b) se il fatto in relazione al quale si procede non costituisce reato per la legge della Parte richiesta;
- c) se il fatto in relazione al quale si procede è considerato dalla Parte richiesta reato politico o reato esclusivamente militare;
- d) se la Parte richiesta ha fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali costituiscono il fondamento del processo penale oggetto della domanda di assistenza;
- e) se nei confronti della persona contro la quale si procede nella Parte richiedente è già stata emessa sentenza definitiva per lo stesso fatto nella Parte richiesta, sempre che non si sia sottratta all'esecuzione della pena;
- f) se la Parte richiesta ritiene che la prestazione dell'assistenza possa portare pregiudizio alla propria sovranità, alla propria sicurezza, all'ordine pubblico o ad altri interessi essenziali nazionali.

2. Tuttavia, nei casi previsti nelle lettere b), c) e d) del paragrafo 1, l'assistenza è prestata se la persona nei confronti della quale si procede ha espresso liberamente il suo consenso.

3. L'assistenza può essere rifiutata se l'esecuzione degli atti richiesti interferisce con un procedimento giudiziario in corso nella Parte richiesta; questa Parte, tuttavia, può proporre che l'esecuzione degli atti richiesti sia differita o sottoposta a determinate condizioni.

4. Se l'assistenza è rifiutata o se l'esecuzione degli atti richiesti deve essere differita o sottoposta a condizioni, la Parte richiesta ne informa prontamente la Parte richiedente, indicandone i motivi.

Articolo 3

Esecuzione della domanda

1. La domanda deve essere eseguita quanto prima conformemente alla legge dello Stato richiesto e secondo le modalità di esecuzione menzionate nella domanda nella misura in cui non sono contrarie alla legge della Parte richiesta.



2. Se la Parte richiedente lo domanda espressamente, la Parte richiesta l'informa della data e del luogo dell'esecuzione degli atti richiesti.

TITOLO II

FORME SPECIFICHE DI ALCUNI ATTI DI ASSISTENZA

Articolo 4

Notificazione di atti

1. La Parte richiesta deve notificare con sollecitudine tutti i documenti che le sono stati trasmessi a tale fine.
2. La domanda che ha ad oggetto la notificazione di atti deve essere trasmessa con ragionevole anticipo rispetto alla data utile per la notificazione stessa.
3. La Parte richiesta dà la prova dell'avvenuta notificazione inviando una ricevuta datata e firmata dal destinatario o una attestazione delle modalità e della data della notificazione, nonché delle generalità e della qualità della persona che ha ricevuto l'atto.

Articolo 5

Trasmissione di atti e oggetti

1. Quando la domanda di assistenza ha ad oggetto la trasmissione di atti o documenti, la Parte richiesta ha facoltà di trasmetterne copie autenticate, salvo che la Parte richiedente non domandi gli originali.
2. I documenti e gli atti originali e gli oggetti trasmessi alla Parte richiedente sono restituiti non appena possibile alla Parte richiesta se quest'ultima ne fa domanda.

Articolo 6

Comparizione di persone nel territorio della Parte richiesta

1. Se la prestazione dell'assistenza comporta la comparizione di persone per lo svolgimento di atti nel territorio della Parte richiesta, tale Parte può comminare e applicare le misure coercitive e le sanzioni previste dalla propria legge.
2. Tuttavia, quando si tratta della comparizione di indiziato o imputato la Parte richiedente deve indicare nella domanda le misure che sarebbero applicabili secondo la sua legge e la Parte richiesta non può eccedere tali misure.



Articolo 7

Comparizione di persone nel territorio della Parte richiedente

1. Se la domanda ha ad oggetto la notificazione di una citazione a comparire nel territorio della Parte richiedente, l'indiziato, l'imputato, il testimone od il perito che non vi ottempera non può essere sottoposto dalla Parte richiesta a sanzioni o misure coercitive.
2. Al testimone od al perito che ottempera alla citazione la Parte richiedente rimborsa le spese e corrisponde le indennità secondo le modalità previste dalla sua legge. La Parte richiesta, su domanda della Parte richiedente, può corrispondere anticipi.

Articolo 8

Comparizione di persone detenute nel territorio della Parte richiedente

1. Una persona detenuta nella Parte richiesta, citata a comparire nella Parte richiedente a fini di una attività di indagine e di giudizio, è trasferita provvisoriamente in tale ultima Parte a condizione che:
 - a) la persona detenuta acconsenta al trasferimento;
 - b) la sua detenzione non sia suscettibile di essere prolungata dal trasferimento;
 - c) la Parte richiedente si impegni a ritrasferirla non appena siano venute meno le ragioni del trasferimento e, comunque, entro il termine fissato dalla Parte richiesta. Tale termine può essere prorogato dalla Parte richiesta per giustificati motivi.
2. Il trasferimento può essere rifiutato se vi ostano ragioni imperative.
3. La persona trasferita deve rimanere in stato di detenzione nel territorio della Parte richiedente, a meno che la Parte richiesta non domandi che sia messa in libertà.

Articolo 9

Immunità

1. Nei casi in cui la domanda ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito, di una persona indiziata o imputata, a comparire nella Parte richiedente, la persona citata, se compare, non può essere sottoposta ad alcuna restrizione della libertà personale in esecuzione di una sentenza di condanna, né ad alcuna



altra restrizione della libertà personale per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

2. L'immunità prevista dal paragrafo 1 cessa se la persona comparsa, avendone avuto la possibilità, non ha lasciato il territorio della Parte richiedente trascorsi quindici giorni dal momento da cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

Articolo 10

Trasmissione di sentenze e di estratti del casellario giudiziale

1. La Parte richiesta, quando trasmette una sentenza penale, fornisce anche le informazioni relative al procedimento che siano state eventualmente domandate dalla Parte richiedente.

2. La Parte richiesta comunica gli estratti del casellario giudiziale necessari all'autorità giudiziaria della Parte richiedente ai fini dello svolgimento di un procedimento penale nella misura in cui la sua autorità giudiziaria potrebbe ottenerli.

Articolo 11

Informazioni relative alle condanne

Ciascuna Parte informa annualmente l'altra Parte delle sentenze di condanna pronunciate dalle proprie autorità giudiziarie nei confronti dei cittadini che si trovano sul territorio di tale ultima Parte.

TITOLO III

PROCEDURA E SPESE

Articolo 12

Domanda di assistenza

1. Salvo quanto previsto all'art. 11 della presente Convenzione, l'assistenza è prestata su domanda della Parte richiedente.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) l'autorità giudiziaria che procede e le generalità della persona nei cui confronti si procede, nonché l'oggetto e la natura del procedimento e le disposizioni penali applicabili al caso;



- b) l'oggetto ed il motivo della domanda;
- c) ogni altra indicazione necessaria o utile per l'esecuzione degli atti richiesti, ed in particolare, l'identità e, se possibile, il luogo dove si trova la persona nei cui confronti gli atti devono essere eseguiti;
- d) le forme e le modalità particolari eventualmente richieste per l'esecuzione degli atti, nonché le generalità delle autorità o delle parti private che possono parteciparvi.

3. La domanda, qualora abbia ad oggetto la ricerca e l'acquisizione di prove, deve inoltre contenere l'indicazione dell'oggetto e dello scopo dell'atto, nonché, se del caso, delle domande particolari da porre.

Articolo 13

Modalità di trasmissione

1. Le domande di assistenza giudiziaria tra le Parti sono effettuate per la Repubblica Italiana dal Ministero della Giustizia e per Repubblica Algerina Democratica e Popolare dal Ministero della Giustizia.
2. Le domande di assistenza giudiziaria sono ugualmente ammesse per via diplomatica.
3. Gli atti e i documenti trasmessi tra le Parti in originale o in copia autenticata sono esenti da legalizzazione.

Articolo 14

Lingua

Le domande di assistenza giudiziaria, gli atti e i relativi documenti nonché gli estratti del casellario giudiziale, sono redatti nella lingua della Parte che le presenta e sono accompagnate da una traduzione in lingua francese.

Articolo 15

Spese

1. Sono a carico della Parte richiesta le spese da essa sostenute per la prestazione dell'assistenza.
2. Sono tuttavia a carico della Parte richiedente le spese relative al trasferimento nel suo territorio di persone detenute, le spese relative allo svolgimento di perizie nel territorio della Parte richiesta, nonché le spese



indicate nel paragrafo 2 dell'art. 7 della presente Convenzione. Tali spese sostenute nel territorio della Parte richiedente sono anticipate da quest'ultima.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Ratifica ed entrata in vigore.

1. La presente Convenzione sarà ratificata conformemente alla legislazione in vigore in ciascuna Parte.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica.
3. La presente Convenzione è conclusa per una durata illimitata. Ciascuna Parte può denunciarla in ogni momento; la denuncia avrà effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui l'altra Parte avrà ricevuto la relativa notifica.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.



Fatto a Algeri il 22 luglio 2003, in due originali, ciascuno nelle lingue araba ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica italiana

Per il Governo
della Repubblica Algerina
Democratica e Popolare

Il Ministro della Giustizia

Il Ministro della Giustizia
e Guardia Sigilli



AC (Carita di 8/10/03)



